



Bruxelles, 21 maggio 2021
(OR. en)

8871/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0142(APP)**

**RECH 224
FIN 364
COMPET 367
ENER 189**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9772/20
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio <i>- Orientamento generale</i>

1. Il 16 luglio 2020 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio¹.

¹ Doc. 9772/20.

2. Il Fondo di ricerca carbone e acciaio (FRCA) è un programma di ricerca dell'UE, finanziato al di fuori del quadro finanziario pluriennale dalle entrate derivanti dal patrimonio della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) in liquidazione destinate a tale fondo conformemente al protocollo n. 37. Conformemente a tale protocollo, l'FRCA finanzia esclusivamente progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio.
3. A causa del contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse, le entrate destinate al finanziamento di progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio si stanno riducendo rapidamente, il che sta determinando una situazione in cui potrebbe non essere raggiunta la dotazione finanziaria critica minima disponibile per organizzare un invito annuale a presentare proposte per il programma di ricerca dell'FRCA. La proposta di decisione mira a consentire la vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione per il periodo 2021-2027, al fine di fornire all'FRCA una dotazione annua di 111 milioni di EUR, che sarà impiegata come segue: 40 milioni di EUR all'anno finanzieranno la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio. I restanti 71 milioni di EUR finanzieranno tecnologie innovative che permettono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta. È consentita la vendita di una quota del patrimonio, a condizione di conservare riserve atte a garantire i limitati obblighi rimanenti che derivano da impegni imprevedibili e a condizione che una parte ragionevole del patrimonio, che non è più necessaria a tal fine, sia investita per generare entrate.
4. Il gruppo "Ricerca" ha esaminato la proposta il 21 settembre 2020, il 15 febbraio, il 24 marzo e il 10 maggio 2021 e ha concordato di introdurre solo alcune modifiche redazionali limitate.
5. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, il Consiglio deve richiedere l'approvazione del Parlamento europeo relativamente al progetto di decisione del Consiglio prima dell'adozione.
6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo sulla proposta che figura nell'allegato della presente nota e a raccomandare al Consiglio, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, di approvare un orientamento generale sulla decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 2003/76/CE che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- 1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a termine il 23 luglio 2002 conformemente al suo articolo 97. Tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) sono state trasferite all'Unione il 24 luglio 2002.
- 2) Conformemente al protocollo n. 37, il valore netto delle attività e delle passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato "CECA in liquidazione" e, a liquidazione conclusa, "patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio".

¹ GU C , del , pag. .

- 3) Il protocollo n. 37 dispone inoltre che le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate "Fondo di ricerca carbone e acciaio" (FRCA), siano utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 37 e degli atti in virtù di esso adottati.
- 4) Il 1° febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione 2003/76/CE² che stabilisce le regole di attuazione del protocollo n. 37.
- 5) Le entrate assegnate al finanziamento dei progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio stanno diminuendo rapidamente a causa di un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse.
- 6) Ciò sta determinando una situazione in cui potrebbe non essere raggiunta la dotazione finanziaria critica minima disponibile per organizzare un invito annuale a presentare proposte per il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio (il "programma").
- 7) Per organizzare un invito è necessaria una dotazione finanziaria critica minima, affinché il programma offra un sostegno significativo a progetti validi di ricerca collaborativa dotati della massa critica e del valore aggiunto europeo per migliorare la sostenibilità, ossia la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro e ridurre l'impatto ambientale nei settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio.
- 8) Nell'ambito della comunicazione sul Green Deal europeo – COM(2019) 640 final, la Commissione si è impegnata a sostenere le tecnologie di punta per la produzione pulita dell'acciaio, al fine di ottenere entro il 2030 una produzione di acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero. A tale scopo, la Commissione si è impegnata a esaminare la possibilità di utilizzare parte dei finanziamenti oggetto di liquidazione nell'ambito della CECA.
- 9) Per conseguire gli obiettivi dell'UE, la comunicazione sul piano di investimenti del Green Deal e sul meccanismo per una transizione giusta – COM(2020) 21 final – ha ritenuto necessaria una revisione delle basi giuridiche dell'FRCA per consentire l'utilizzo del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA.

² GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22.

- 10) Occorre consentire la vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA per finanziare progetti di ricerca nei settori del carbone e dell'acciaio, a condizione di conservare riserve atte a garantire i limitati obblighi rimanenti che derivano da impegni imprevedibili e che una parte ragionevole del patrimonio, che non è più necessaria a tal fine, sia investita per generare entrate.
- 11) La vendita di una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio dell'FRCA potrebbe rendersi necessaria per fornire all'FRCA fino all'esercizio 2027 una dotazione annua di 111 milioni di EUR che sarà utilizzata come segue: 40 milioni di EUR all'anno finanzieranno la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio e i restanti 71 milioni di EUR finanzieranno tecnologie innovative che permettono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.
La possibilità di vendere una quota del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, il patrimonio dell'FRCA è limitata al finanziamento di dotazioni annue per gli esercizi finanziari 2021-2027.
- 12) Occorre pertanto finanziare l'FRCA non solo con le entrate nette provenienti dagli investimenti, ma anche, ove necessario, con le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio, per un importo massimo pari a quello previsto per il periodo 2021-2027.
- 13) È necessario sopprimere l'articolo 2, paragrafo 2, che stabilisce la procedura per l'adozione degli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio e l'articolo 4, paragrafo 3, che stabilisce la procedura per l'adozione di orientamenti tecnici pluriennali per il programma, perché ridondanti rispetto all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 37.
- 14) Si propone di abolire il meccanismo di perequazione, trattandosi di uno strumento obsoleto.

- 15) È opportuno aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 1, al fine di consentire la cancellazione dei crediti sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario³.
- 16) La decisione 2003/76/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/76/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. La Commissione rinuncia ai crediti, anche prima di aver esaurito tutti i suddetti mezzi di tutela, nei seguenti casi:

- a) quando il costo prevedibile del recupero eccede l'importo del credito e la rinuncia non causa un danno d'immagine all'Unione;
- b) quando il credito non è recuperabile, a motivo dell'insolvenza del debitore o di qualsiasi altra procedura di insolvenza;
- c) quando il recupero è contrario al principio di proporzionalità."

2) l'articolo 2 è così modificato:

³ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il patrimonio è gestito dalla Commissione in modo da conservare una dotazione annua per l'FRCA di 111 milioni di EUR fino all'esercizio 2027 per finanziare la ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio, segnatamente 40 milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa nei settori suddetti e 71 milioni di EUR per finanziare la ricerca nelle tecnologie di punta che permettono di produrre acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e finanziare progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e conformemente all'articolo 4, paragrafo 2. Successivamente all'esercizio 2027, il patrimonio sarà gestito dalla Commissione in modo da garantire una redditività a lungo termine. Il patrimonio è investito al fine di essere preservato e, ove possibile, valorizzato."

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. La dotazione annua di 111 milioni di EUR è costituita dalle entrate nette provenienti dagli investimenti e, nel caso in cui siano insufficienti, dalla vendita di parte del patrimonio della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio.";

c) il paragrafo 2 è soppresso.

2) All'articolo 3:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di liquidazione di cui all'articolo 1, nonché quelle di investimento e di gestione patrimoniale di cui all'articolo 2, formano oggetto, di anno in anno e in maniera distinta dalle altre operazioni finanziarie dell'Unione europea, di un conto profitti e perdite, di uno stato patrimoniale e di una relazione finanziaria.

Questi documenti finanziari sono acclusi ai documenti finanziari che la Commissione redige annualmente a norma dell'articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti esercitano sulle operazioni di cui al paragrafo 1 i poteri in materia di controllo e di scarico definiti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.";

3) all'articolo 4,

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le entrate nette provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 2 e le entrate generate dalla vendita di parte del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione specifica, segnatamente il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio non contemplati dal programma quadro in materia di ricerca. Esse costituiscono il Fondo di ricerca carbone e acciaio, la cui gestione è affidata alla Commissione.";

b) il paragrafo 3 è soppresso.

4) L'articolo 5, paragrafo 2, è soppresso.

5) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
